

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2020, n. 305

ID VIA 293-L.R. 33/2016, D.Lgs. 152/2006 e smi,l.r. n. 11/2001 e smi, L. 241/1990 e smi -Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale postume per il progetto di “Completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di calcare da taglio sita in loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82 autorizzata con Decreto 05/Min/98”

Proponente: Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.-Via Barletta C.da Curatorio, 36 Trani (Bat).

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo *“MAIA”*.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *“Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 *“Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale";
- L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 "Norme per la disciplina dell'attività delle cave" e ss.mm.ii.;
- L.R. n.33 del 23.11.2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)";
- la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 "Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali.";
- L.R. 05 luglio 2019 n.22 " Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva".

EVIDENZIATO CHE:

- l'istanza in argomento rientra nell'alveo delle disposizioni della l.r. n. 33/2016 inerente all'obbligo di espletare le procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ancorchè "postume", in relazione a quelle attività minerarie che hanno già conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della l.r. n. 37/1985 e ss.mm.ii. ed in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale;
- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi del dell'art. 3 della L.R. n. 33/2016, è Autorità Competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di VINCA avviati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 33/2016;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5333 del 30.05.2017, la Società Scaringi Marmi di Scaringi e C. Sas ha trasmesso istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Incidenza Ambientale per il progetto di "Completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di calcare da taglio sita in loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82 autorizzata con Decreto 05/Min/98" allegando la seguente documentazione progettuale:
 - Studio di Impatto e di Incidenza Ambientale;
 - Tavola 1: Stralci mappali e corografici di inquadramento;
 - Tavola 2: Stato attuale dei luoghi: planimetria quotata e sezioni;
 - Tavola 3: Piano di coltivazione e recupero ambientale-fase1, planimetria quotata e sezioni;
 - Tavola 4: Piano di coltivazione e recupero ambientale-fase2, planimetria quotata e sezioni;
 - Tavola 5: Piano di coltivazione e recupero ambientale-fase3, planimetria quotata e sezioni;
- con nota prot. n. AOO_089/11826 del 06.12.2017, rilevata l'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell'istanza e dell'avvio del relativo procedimento per l'intervento proposto, il Servizio Via e VInCA della Regione Puglia ha invitato la società proponente al perfezionamento della stessa;
- con nota prot. n. AOO_089/614 del 22.01.2018, non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della Società istante, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha sollecitato il proponente all'invio della documentazione già richiesta con nota prot.n. AOO_089/11826 del 06.12.2017;
- con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/1071 del 01.02.2018 successivamente perfezionata

con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/1671 del 16.02.2018, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e precisamente:

- attestazione importo opere e determinazione oneri istruttori;
 - attestazione versamento oneri istruttori;
 - attestazione elenco Enti competenti;
 - copia pubblicazione sul BURP;
 - copia pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno;
 - elaborati progettuali datati 29/01/97 (n. 13 tavole) inerenti il progetto approvato con il Decreto 05/Min/98;
 - CD dati contenete la citata documentazione, nonché i file in formato dwg, con indicazione circa la georeferenziazione UTM WGS 84, degli elaborati progettuali già trasmessi con l'istanza del 30/05/2017;
 - Relazione Generale di Progetto;
 - Relazione di compatibilità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti;
 - Piano di coltivazione-Relazione di progetto;
 - Piano di recupero ambientale ad indirizzo naturalistico-Relazione di progetto;
 - Relazione geologica e sismica;
 - Sintesi non tecnica;
 - CD dati contenente la citata documentazione, nonché i file in formato dwg, con indicazione circa la georeferenziazione UTM WGS 84, degli elaborati progettuali Tav. 2, Tav.3, Tav.4 e Tav.5;
- con nota prot. n. AOO_089/2018 del 27.02.2018 il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha comunicato - a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sul progetto l'avvio del procedimento - l'avvenuta pubblicazione progetto della documentazione sul sito web "Il Portale ambientale della Regione Puglia";
- con nota prot. n. AOO_079/2354 del 15.03.2018, il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici ha rilasciato il proprio contributo istruttorio attestando che i terreni non sono gravati da vincoli da Uso Civico;
- con nota prot. n. 3801 del 30.03.2018, la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio ha formulato il proprio parere richiedendo integrazioni documentali relative alla verifica preventiva della presenza di eventuali livelli di interesse geo-paleontologico nell'area;
- con nota prot. n. 4683 del 24.04.2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-Sede Puglia, richiamando il parere già espresso con propria nota prot. n. 16524 del 12.12.2016, ha comunicato l'assenza di condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del PAI;
- con nota prot. n. AOO_180/26339 del 14.05.2018 la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali-Servizio Ba-Bat ha rilasciato il proprio contributo istruttorio "*....omissis...si comunica che le p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-82 non risultano sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici...omissis...per cui questo Servizio non dovrà rilasciare, per queste, il relativo parereomissis...invece risultano vincolate lep.lle n. 27 e 81 del Fg. 119.....omissis....per cui su queste due particelle dovrà essere presentata istanza secondo quanto indicato nell'allegato 1 del R.R. n. 9/2015....*";
- con nota prot. n. AOO_075/6356 del 24.05.2018 la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio;
- con parere espresso nella seduta del 29.03.2019, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3737 del 01.04.2019, il Comitato Regionale VIA ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7224 del 17.06.2019, il Proponente ha trasmesso le integrazioni richieste dal Comitato Via e precisamente:

- Relazione integrativa in esito alla seduta del CT VIA del 29.03.2019;
 - Valutazione Impatti cumulativi;
 - Valutazione di incidenza appropriata ai sensi della DGR 1632/2018;
 - Tavola 1 – Planimetria su base catastale degli insediamenti estrattivi di Ctd. “Barile”;
 - Tavola 2 – Planimetria su base catastale riportante i cumuli detritici esistenti nell’area;
 - Tavola 3- Recupero ambientale ad indirizzo naturalistico complessivo dell’area.
- con nota prot. n. 220053 del 27.08.2019 e successiva nota prot. n. 252443 del 01.10.2019, la ASL BA ha rilasciato parere favorevole a condizione che anche le aree di deposito dei materiali di scarto siano corredate di impianti di abbattimento ad umido delle polveri aerodisperse;
- con parere espresso nella seduta del 03.10.2019, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12053 del 04.10.2019 il Comitato Regionale VIA ha rilasciato il proprio parere definitivo di cui si riporta uno stralcio “.....omissis.... *Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co. 1 del r.r. 07/2018, ritenendo che la documentazione agli atti, comprensiva di quella trasmessa in integrazione alle richieste del Comitato del 29.03.2019, non consenta la valutazione richiesta ai sensi della l.r. 33/2016 essendo la stessa carente delle necessarie e dovute informazioni, come già richieste dal comitato, oltre che non rispondenti all’attuale e reale stato dei luoghi. Deve evidenziarsi che lo stato dei luoghi rileva una coltivazione senza soluzione di continuità tra le aree di cava esercite dalle Ditte ivi presenti, non autorizzata da alcun atto autorizzatorio. Pertanto lo stato dei luoghi e le attività ivi condotte non risultano coerenti/conformi con i relativi titoli ad esercire.*”
- con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12253 del 09.10.2019, il Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere formulato dal Comitato Regionale per la VIA;
- con nota prot. n. AOO_089/12821 del 22.10.2019, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha indetto/ convocato per il giorno 22.11.2019 Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 della L. n. 241/90 e s.m.i;
- con nota prot. n. 28504 del 25.10.2019 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Ufficio prevenzione incendi ha rilasciato il proprio contributo istruttorio;
- con nota prot. n. 12983 del 11.11.2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-Sede Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio confermando le determinazioni già assunte con propria nota n. 4683 del 24.04.2018;
- con nota prot. n. 264308/UOR 09/SISP NORD del 14.11.2019, la Asl Bari ha trasmesso il proprio contributo istruttorio specificando che il Proponente è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel parere;
- con nota prot. n. AOO_089/14629 del 26.11.2019 il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha trasmesso gli esiti della CdS del 22.11.2019 di cui si riporta uno stralcio “...omissis...*per ciò che attiene alla valutazione ambientale, che il giudizio di compatibilità ambientale per l’intervento proposto è da ritenersi subordinato alla valutazione della documentazione aggiuntiva che sarà trasmessa alla luce delle richieste di integrazioni pervenute dagli enti coinvolti nonché dalle risultanze dei lavori della seduta odierna, in cui è stata evidenziata la necessità di un piano di recupero complessivo dell’intera area in accordo tra le ditte confinanti, che parta dallo stato attuale dei luoghi e prenda in considerazione la coltivazione ancora a farsi. La documentazione dovrà riportare anche il dettaglio dei cumuli esistenti e relativa modalità di gestione e movimentazione dei materiali, al fine dei riempimenti con finalità di ripristino delle quote. Viene altresì evidenziata la necessità che sia prodotta e trasmessa la relazione di impatto acustico cumulato, come previsto ex lege. Ancora viene rappresentata la necessità di una relazione previsionale delle emissioni in atmosfera delle polveri, con valutazione delle ricadute. In*

merito alla richiesta di cui alla nota prot. n. 4485 del 30.04.2019 si è ancora in attesa del riscontro del competente Servizio Attività Estrattive che si riserva di trasmettere il proprio contributo.”;

- con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1240 del 28.01.2020, il Proponente ha richiesto una proroga per l'inoltro della documentazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi al fine di completare i monitoraggi ambientali in corso di esecuzione;
- con nota prot. n. AOO_089/1308 del 29.01.2020 il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha accolto la richiesta di proroga formulata dal proponente al fine di consentire la trasmissione integrale della suddetta documentazione;
- con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2965 del 27.02.2020 e successiva nota prot. n. AOO_089/3005 del 28.02.2020, il Proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi e precisamente:
 - ID VIA 293-295-296 Valutazione polveri;
 - ID VIA 293-295-296 Valutazione impatto acustico;
 - Piano di coltivazione e recupero cumulativo;
 - Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo;
 - Piano di coltivazione e di recupero complessivo ID VIA 293-295 e 296;
 - Valutazione polveri;
 - Previsione Scaringi Marmi-Cormio
- con nota prot. n. AOO_180/12241 del 04.03.2020 la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali-Servizio Ba-Bat ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;
- con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4957 del 20.04.2020, il proponente ha trasmesso uno *“Studio geo-paleontologico dei fronti di cava di calcare da taglio sita in loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia-Società Scaringi Marmi”;*
- con nota prot. n. 84672 del 01.06.2020 la ASL BA ha ribadito il proprio parere favorevole a condizione che anche le aree di deposito dei materiali di scarto siano corredate di impianti di abbattimento ad umido delle polveri aerodisperse;
- con nota prot. n. 35619 del 06.06.2020, Arpa Puglia DAP BA ha rilasciato il proprio contributo ritenendo che *“...omissis...esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla Società istante...omissis.... Si valuta, per quanto di competenza, sostenibile l'impatto ambientale dell'opera in esame. La Società comunque dovrà procedere, almeno annualmente, nel corso dell'esercizio dell'impianto, ad eseguire le misure di impatto acustico ambientale e le misure delle emissioni diffuse delle polveri nelle aree al contorno della cava”;*
- con nota prot. n. 4580-P del 11.06.2020 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha rilasciato il proprio contributo di cui si riporta uno stralcio *“...omissis.... questa Soprintendenza prende atto della documentazione trasmessapertanto, considerato che l'intervento di cui trattasi interessa beni paesaggistici sottoposti a tutela...omissis... questo ufficio si esprimerà con proprio parere obbligatorio e vincolante nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica che sarà attivato dall'Ente delegato o subdelegato....”;*
- con parere espresso nella seduta del 14.10.2020, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12202 del 14.10.2019 il Comitato Regionale VIA ha rilasciato il proprio parere definitivo di cui si riporta uno stralcio *“ omissis....evidenziato che nonostante le plurime richieste avanzate all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla coltivazione, al fine di chiarire la coerenza dello stato dei luoghi con gli atti autorizzatori rilasciati e che hanno assentito la coltivazione, non si è avuto riscontro e pertanto permangono dubbi sulla legittimità delle modificazioni apportate per effetto delle coltivazioni condotte. Pertanto, ove lo stato dei luoghi fosse non legittimato da titolo autorizzatorio efficace, fermo restando l'applicazione in prim'ordine delle discipline sanzionatorie e penali applicabili,*

il presente parere non può ritenersi efficace ad eludere la normativa di settore applicabile né "sanatoria ambientale" dello stato dei luoghi. Si rappresenta che finalità del presente parere non è regolarizzare gli interventi attuati in difetto delle necessarie e dovute valutazioni e autorizzazioni ambientali, ma è quella di valutare e indicare le misure per il ripristino ambientale, il recupero ambientale, la sistemazione ambientale dei luoghi modificati dall'opera realizzata ed esercita sulla scorta di un titolo autorizzatorio emesso senza la VIA, nell'ambito di un procedimento di VIA postuma avviato ex L.R. 33/2016.

Valutazione di Incidenza

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il

Comitato formula il proprio parere di competenza condizionando il prosieguo dell'attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione integrativa in esito al Comitato VIA del 29 marzo 2019";*
- *siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione valutazioni impatti cumulati";*
- *siano verificate i contenuti e le indicazioni riportate nel documento "Valutazione di incidenza appropriata ai sensi del DGR 1632/2018".*
- *siano attuate le misure di conservazione trasversali (all. 1 dgr 262/2016) e finalizzata a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito ed in particolare nel processo di recupero le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiroteri.*

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione d'impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato – preso atto e dato atto della nota di Autorità di Bacino Distrettuale – sede Puglia, prot. n. 13264 del 10.07.2020, formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, condizionando il prosieguo dell'attività alle seguenti condizioni ambientali:

- *siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione integrativa in esito al Comitato VIA del 29 marzo 2019";*
- *siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione valutazioni impatti cumulati";*
- *sia redatto un Piano di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera, rumore e vibrazione, anche in considerazione della prossimità della rete acquedottistica;*
- *si garantisca la protezione della falda acquifera nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei mezzi d'opera;*

Si garantisca che:

- *"I movimenti di terra su cui ci si esprime sono esclusivamente quelli strettamente necessari alle opere da realizzare, così come da elaborati tecnico-grafici trasmessi al Comune di Ruvo di Puglia (BA); non si dovranno pertanto movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.*
- *Bisognerà provvedere ad una sistemazione della zona che dovrà essere eseguito con materiali drenanti, anche al fine di migliorare la regimazione idraulica del sito, evitando l'instaurarsi di fenomeni erosivi, di ristagno e di allagamento delle aree contermini. La Ditta inoltre è tenuta, ai sensi del R.D.L. 3267/23, a presentare preventivamente al Servizio Territoriale di Bari-Bat della Sezione "Coordinamento Servizi Territoriali", per l'acquisizione del parere sul vincolo idrogeologico e forestale, tutti gli eventuali progetti riguardanti nuove realizzazioni e/o ampliamenti delle opere esistenti, comprese le sistemazioni esterne per le quali si dovrà considerare esclusivamente l'utilizzo di materiali drenanti."(cfr. parere 04/03/2020 – 0012241 del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,*

SVILUPPO RURALE ETUTELA DELL'AMBIENTE della Regione Puglia - SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI - Servizio territoriale BaBat);

- *si garantisca che “anche le aree di deposito dei materiali di scarto siano corredate di impianti di abbattimento ad umido delle polveri aero disperse” (cfr. parere SISP prot. 84672 del 01/06/2020);*
- *si proceda, “almeno annualmente, nel corso dell’esercizio dell’impianto, ad eseguire le misure di impatto acustico ambientale e le misure diffuse delle polveri nelle aree al contorno della cava”(cfr. parere ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0035619 - 156 - 06/06/2020 - SDBA, STBA);*
- *si ottenga Autorizzazione paesaggistica, “considerato che l’intervento di cui trattasi interessa beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/04, questo Ufficio (MIBAC) si esprimerà, in base all’art.146 del citato Decreto, con proprio parere obbligatorio e vincolante nell’ambito del procedimento di Autorizzazione paesaggistica che sarà attivato dall’Ente delegato o subdelegato (cfr. Parere MIBAC MIBACT_SABAP-BA|11/06/2020|0004580-P|34.43.04/33.1/2019);*
- *si proceda alla dotazione di scorte idriche adeguate e necessarie all’esercizio dell’attività assicurando la necessaria bagnatura dei materiali estratti, anche nella loro movimentazione all’interno e all’esterno del perimetro di cava;*
- *nel processo di recupero le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiroterri;*
- *si garantisca una rimodulazione del cronoprogramma attuativo anticipando le fasi di “ricomposizione dell’assetto vegetazionale” per tutte le aree già morfologicamente recuperate e non interferenti con quelle destinate alla coltivazione residua (fasi 1-2-3);*
- *siano attuate le indicazioni contenute nel parere di Autorità di Bacino Distrettuale – sede Puglia, prot. 12983 del 11.11.2019.*

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati “tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento IDVIA 293 in epigrafe e valutata la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;
- i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto;
- il parere definitivo del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 14.10.2020;
- l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, valutata la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, sulla scorta degli esiti della Conferenza di Servizi, del parere del Comitato VIA e dell’istruttoria condotta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, **sussistono** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento di valutazione postumo in oggetto, proposto dalla Società Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, sulla scorta delle risultanze delle Conferenze di Servizi, dell'istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- **di adottare provvedimento di VIA postuma, comprensivo di Valutazione di Incidenza**, per il progetto *"Completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di calcare da taglio sita in loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82 autorizzata con Decreto 05/Min/98"* proposto dalla società Scaringi Marmi S.a.s, di cui al procedimento identificato dall'IDVIA 293, esprimendo la conclusione che:
 - *il prosieguo dell'attività possa proseguire subordinatamente all'ossequio/ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle Condizioni Ambientali", allegato alla presente quale parte integrante.*
- **di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali** riportate nell'allegato 1 "Quadro delle Condizioni Ambientali" alla presente Determinazione, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e s.m.i. - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- che, in considerazione delle finalità della l.r. 33/2016, **la durata del presente provvedimento è pari alla durata dell'efficacia della Autorizzazione in vigore alla coltivazione** come da progetto ivi autorizzato e pertanto cristallizzato sia con riferimento all'estensione superficiale che approfondimento.
- **di precisare che:**
 1. il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di VIA-VincA postuma ex L.R. 33/2016 e non esonera il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,

- pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
2. il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti e non ricomprende, non sostituisce e non coordina i pareri/autorizzazioni da acquisire e di competenza di altri Enti;
 3. il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 4. le condizioni ambientali individuate, come definite all'art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.1 del TUA;
 5. il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento ambientale, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente;
 6. per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'Autorità Competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: "Quadro delle Condizioni Ambientali";

Allegato 2: "Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/12202 del 14.10.2020";

- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
 - Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.
scaringimarmisas@registerpec.it
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune di Ruvo di Puglia
 - Città Metropolitana di Bari
 - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
 - MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
 - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Citta' Metropolitana di Bari
 - ARPA PUGLIA /DAP BA
 - ASL SISP- Bari Nord
 - Acquedotto Pugliese Spa
 - Ente Parco Nazionale Alta Murgia
 - Comando dei Vigili del Fuoco
 - REGIONE PUGLIA
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 - Sezione Urbanistica

- Sezione Vigilanza Ambientale
- Sezione Coordinamento Servizi Territoriali- Servizio territoriale Bari Bat
- Sezione Risorse Idriche
- Sezione Rifiuti e Bonifiche- Servizio Attività Estrattive
- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
- Sezione Demanio e Patrimonio

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 13 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 3 pagine, l'Allegato 2 composto da 24 pagine, per un totale di 40 (quaranta) pagine ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) è trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- f) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA****ALLEGATO 1****QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

Procedimento:	d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.-l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.-l.n. 241/1990 e ss.mm.ii.-l.r.n. 33/2016-Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale postumo
Progetto:	Completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale della cava di calcare da taglio sita in loc. Barile nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba), Fg. n. 119 p.lle n. 1-2-3-73-61-62-42-13-27-81-82 autorizzata con Decreto 05/Min/98
Tipologia:	Art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii Art. 2 della l.r. n. 33/2016
Autorità Competente:	Regione Puglia, ex art. 3 della l.r. n. 33/2016
Proponente:	Scaringi Marmi di Scaringi e C. S.a.s.-Via Barletta C.da Curatorio, 36 Trani (Bat).

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al *“Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale postumo ID VIA 293- Società Scaringi Marmi Sas.”* è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA-VINCA postumo di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di VIA entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p style="text-align: center;">SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCA- COMITATO VIA (prot. n. AOO_089/12202 del 14/10/2020)</p> <p>In fase esecutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione integrativa in esito al Comitato VIA del 29 marzo 2019"; • siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione valutazioni impatti cumulati"; • siano verificati i contenuti e le indicazioni riportati nel documento "Valutazione di incidenza appropriata ai sensi del DGR 1632/2018". • siano attuate le misure di conservazione trasversali (all. 1 dgr 262/2016) e finalizzate a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito ed in particolare, nel processo di recupero, le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se sono necessarie, per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiroterri. • sia redatto un Piano di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera, rumore e vibrazione, anche in considerazione della prossimità della rete acquedottistica; • si garantisca la protezione della falda acquifera nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei mezzi d'opera; <p>Si garantisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "I movimenti di terra su cui ci si esprime sono esclusivamente quelli strettamente necessari alle opere da realizzare, così come da elaborati tecnico-grafici trasmessi al Comune di Ruvo di Puglia (BA); non si dovranno pertanto movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici. • Bisognerà provvedere ad una sistemazione della zona che dovrà essere eseguita con materiali drenanti, anche al fine di migliorare la regimazione idraulica del sito, evitando l'instaurarsi di fenomeni erosivi, di ristagno e di allagamento delle aree contermini. La Ditta inoltre è tenuta, ai sensi del R.D.L. 3267/23, a presentare preventivamente al Servizio Territoriale di Bari-Bat della Sezione "Coordinamento Servizi Territoriali", per l'acquisizione del parere sul vincolo idrogeologico e forestale, tutti gli eventuali progetti riguardanti nuove realizzazioni e/o ampliamenti delle opere esistenti, comprese le sistemazioni esterne per le quali si dovrà considerare esclusivamente l'utilizzo di materiali drenanti."(cfr. parere 04/03/2020 – 0012241 del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ETUTELA DELL'AMBIENTE della Regione Puglia - SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI - Servizio territoriale BaBat); 	Servizio VIA-VInCA



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA**

<ul style="list-style-type: none"> • si garantisca che “anche le aree di deposito dei materiali di scarto siano corredate di impianti di abbattimento ad umido delle polveri aero disperse” (cfr. parere SISP prot. 84672 del 01/06/2020); • si proceda, “almeno annualmente, nel corso dell’esercizio dell’impianto, ad eseguire le misure di impatto acustico ambientale e le misure diffuse delle polveri nelle aree al contorno della cava”(cfr. parere ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0035619 - 156 - 06/06/2020 - SDBA, STBA); • si ottenga Autorizzazione paesaggistica, “considerato che l’intervento di cui trattasi interessa beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/04, questo Ufficio (MIBAC) si esprimerà, in base all’art.146 del citato Decreto, con proprio parere obbligatorio e vincolante nell’ambito del procedimento di Autorizzazione paesaggistica che sarà attivato dall’Ente delegato o subdelegato (cfr. Parere MIBAC MIBACT_SABAP-BA 11/06/2020 0004580-P [34.43.04/33.1/2019]; • si proceda alla dotazione di scorte idriche adeguate e necessarie all’esercizio dell’attività assicurando la necessaria bagnatura dei materiali estratti, anche nella loro movimentazione all’interno e all’esterno del perimetro di cava; • nel processo di recupero le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiroterteri; • si garantisca una rimodulazione del cronoprogramma attuativo anticipando le fasi di “ricomposizione dell’assetto vegetazionale” per tutte le aree già morfologicamente recuperate e non interferenti con quelle destinate alla coltivazione residua (fasi 1-2-3); • siano attuate le indicazioni contenute nel parere di Autorità di Bacino Distrettuale – sede Puglia, prot. 12983 del 11.11.2019. 	
--	--

Il Responsabile PO

dott.ssa Fabiana Luparelli

 LUPARELLI
FABIANA
22.10.2020
07:41:16
UTC

Il Responsabile del Procedimento

avv. Francesco De Bello

 DE BELLO FRANCESCO
22.10.2020 08:08:17
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VinCA

 Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
22.10.2020
12:09:14 UTC



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 14/10/2020

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIA 293: Procedimento di VIA-VINCA ex LR 33/2016

VincA: NO SI "Murgia Alta" (cod. IT9120007)

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto:

Procedimento di VIA-VINCA relativo al **completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale** della cava di calcare da taglio sita in località " Barile" Comune di Ruvo di Puglia, **Fg, 119** p.lle n, 1-2-3-13-27-42-61-62-73-81-82 autorizzata con Decreto OS/Min/98 del 13/02/1998, notificata in data 20/09/1999, esercita sulla scorta di istanza di proroga ex art. 11 delle NTA del PRAE.

Tipologia:

Esame integrazioni in esito a risultanze CdS del 22 novembre 2019

Autorità Comp.

Regione Puglia ai sensi dell'art.3 co.3 della LR 33/2016

Proponente:

SCARINGI MARMI di Scaringi & C. sas, Via Barletta, contrada Curatoio, 36 TRANI

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", <http://sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/PROCCAVE> sono di seguito elencati:

**Ruvo di Puglia Scaringi Marmi di Scaringi e C s.a.s.**

Documento	Descrizione	Data
INTEGRAZIONI	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Integrazioni	21/04/20
Parere	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - parere movimento terra sezione foreste	04/03/20
Documento	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Documentazione post CDS	02/03/20
Documento	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Documentazione richiesta in CDS	28/02/20
INTEGRAZIONI	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Documentazione inviata a seguito delle risultanze della conferenza dei servizi del 22 11 2019 - Parte 1	27/02/20
INTEGRAZIONI	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Documentazione inviata a seguito delle risultanze della conferenza dei servizi del 22 11 2019 - Parte 2	27/02/20
Documento	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Comunicazione sopralluogo Sezione UPA Agricoltura	11/02/20
Documento	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Accoglimento proroga	29/01/20
Riscontro	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Riscontro	07/01/20
Verbale	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Verbale CdS 22/11/2019	26/11/19
Riscontro	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Riscontro Comitato VIA	12/11/19
Documento	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Convocazione CdS	22/10/19
Controdeduzioni	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Controdeduzioni	10/10/19
Parere	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Parere Comitato VIA	08/10/19
Parere	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Parere	04/10/19
Parere	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Parere	29/08/19
Documento	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Cartella Intero Procedimento	18/06/19

In particolare:

Documentazione pubblicata (documentazione priva di cartiglio):

- A.1 Sovrapposizione su ortofotocatastaleraster piano di coltivazione vigente.dwg



- A.2 Stato attuale su ortofoto - repertorio fotografico- raster stato dei luoghi 1997.dwg
- A.3 Piano di coltivazione e di recupero Fase 1 ex LR 33 2016 raster progetto approvato 1997.dwg
- A.4 Piano di coltivazione e di recupero Fase 2 ex LR 33 2016 raster progetto approvato 1997.dwg
- A.5 Piano di recupero Fase 3 ex LR 33 2016 raster di raffronto progetto approvato 1997.dwg
- Decreto n.5 min 1998.pdf
- Piano di coltivazione autorizzato 1997.JPG
- Recupero ambientale autorizzato 1997.JPG
- Stato dei luoghi 1997.JPG
- Documentazione fotografica
- Ricostruzione storica attività su bacino di ca

Documentazione integrativa pubblicata in data 17/06/2019:

- Relazione Integrativa Comitato V.I.A..pdf
- Tav.1 Planimetria impianti estrattivi esistenti.pdf
- Tav.2 Planimetria cumuli detritici esistenti.pdf
- Tav.3 Planimetria recupero ambientale generale.pdf
- Valutazione Impatti cumulati.pdf
- VInCA Cava Scaringi Marmi sas.pdf

E da ultimo:

Riscontro	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Riscontro	07/01/20	download
	REGIONE PARERRE FORESTALE.pdf		dic-19
	Relazione Tecnica.pdf		dic-19
	Relazione geologica.pdf		dic-19
Tav.1.pdf	Stralci di mappa e corografici d'inquadramento		1:1000 2/2017
Tav.2.pdf	Stato dei luoghi: planimetria quotata e sezioni		1:1000 2/2017
Tav.3.pdf	SCARINGI MARMI & C sas Piano di coltivazione e recupero ambientale fase 1 planimetria quotata e sezioni		1:1000 2/2017
Tav.4.pdf	SCARINGI MARMI & C sas Piano di coltivazione e recupero ambientale fase 2 planimetria quotata e sezioni		1:1000 2/2017
Tav.5.pdf	SCARINGI MARMI & C sas Piano di coltivazione e recupero ambientale fase 3 planimetria quotata e sezioni		1:1000 2/2017
Documento	ID_VIA 293 - Procedimento di assoggettabilità a VIA Cava di calcare sita in località Barile - Documentazione post CDS		02/03/20
	Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo.pdf		
Tav.1.pdf	CORMIO MARMI srl+ SCARINGI MARMI & C sas Stato dei luoghi: planimetria quotata e sezioni		1:1000 02/2020
Tav.2.pdf	CORMIO MARMI srl+ SCARINGI MARMI & C sas Piano di coltivazione e recupero ambientale naturalistico: fase 1 planimetria quotata e sezioni		1:1000 02/2020
Tav.3.pdf	CORMIO MARMI srl+ SCARINGI MARMI & C sas Piano di coltivazione e recupero ambientale naturalistico: fase 2 planimetria quotata e sezioni		1:1000 02/2020



Tav.4.pdf	CORMIO MARMI srl+ SCARINGI MARMI & C sas Piano di coltivazione e recupero ambientale naturalistico: fase 3 planimetria quotata e sezioni	1:1000 02/2020
Tav.5.pdf	CORMIO MARMI srl+ SCARINGI MARMI & C sas Piano di coltivazione e recupero ambientale naturalistico: fase 4 planimetria quotata e sezioni	1:1000 02/2020
Tav.6.pdf	CORMIO MARMI srl+ SCARINGI MARMI & C sas Individuazione volumetria cumuli planimetria quotata Previsione SCARINGI MARMI CORMIO 2020.pdf Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo.pdf ValutazionePolveri-8.pdf	1:1000 02/2020

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

La cava di pietra calcarea da taglio è ubicata in agro del Comune di Ruvo di Puglia in contrada " Barile", sui terreni censiti al foglio n. 119 p.lle 1-2-3-13-27-42-61-62-73-81-82 autorizzata con Decreto OS/Min/98 del 13/02/1998, con originaria durata di 15 anni, notificata in data 20/09/1999, esercita sulla scorta di istanza di proroga ex art. 11 delle NTA del PRAE, presentata in data in data 18.03.2013.

I suoli in oggetto ricadono a 13.0 Km circa a sud dell'abitato di Ruvo di Puglia ed hanno accesso da viabilità secondaria in derivazione dalla Strada Provinciale n.151 Ruvo-Altamura.

L'intervento ricade nel Sito Natura 2000 IT91210007 "Murgia Alta.

L'attività di cava interferisce direttamente con i seguenti ambiti oggetto di tutela :

Vincolo	Descrizione Vincolo	Ambito di Tutela	Tipo Interferenza
UCP	Prati e pascoli naturali	Art. 66 NTA del PPTR	Diretta
UCP	Aree di rispetto dei boschi	Art.63 NTA del PPTR	Diretta
BP	Immobili e aree di notevole interesse pubblico	art. 136 D.Lgs. 42/2004 e art. 79 del PPTR	Diretta
SIC/ZPS IT91210007	Murgia Alta	Art. 73 NTA del PPTR RR 6/2016 e sS.mm.ii.	Diretta
Area protetta	Parco Nazionale dell'Alta Murgia	DPR 10 marzo 2004 GU, 1 luglio 2004, n. 152	Diretta
PTA	vincolo di protezione assoluta "Canale Principale dell'AQP"	Misure di salvaguardia	Ricade nelbuffer di 500 m
INFRASTRUTTURE	Acquedotto interrato		Diretta

Le seguenti immagini sono tratte dall'elaborato " VInCA Cava Scaringi Marmi sas " [pag. 31 e 32]





Figura 9. Inquadramento secondo il PPTR



Occorre segnalare che in località Barile sono attive numerose cave contigue, che costituiscono, di fatto, un comprensorio unitario.

La seguente immagine individua su foto aerea l'intero comprensorio estrattivo e l'area d'interesse.




L'area a nord dell'acquedotto ha estensione di circa 83.000 mq, quella a sud 34.000.



Descrizione dell'intervento

L'intervento proposto "consta nel completamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale della cava di pietra calcarea da taglio su di un'area complessivamente estesa mq 117.190 catastali.

L'area residua di scavo ricade in quota parte delle p.lle n.81 e 27 del F.119, per un'estensione di circa mq 6.900 (indicata in rosso nella planimetria a pag. 5). La restante parte dell'area autorizzata è stata già coltivata minerariamente ed interamente recuperata dal punto di vista morfologico, attraverso l'esecuzione di una calmata totale degli scavi, realizzata tenendo conto dell'originario assetto plano-altimetrico dei luoghi [pag.4 Relazione Integrativa Comitato V.I.A.].





Il completamento dei lavori di coltivazione è previsto "per lotti" [cfr-Piano di coltivazione autorizzato 1997].

1) FASE: estrazione del giacimento residuo all'interno della p.lla n.27 ed in parte della p.lla n.81 da Est verso Ovest sino alla completa coltivazione del giacimento residuo con conseguente approfondimento medio del fondo cava di circa 7 m.

Superficie interessata è la seguente:

- area totale fase 1: mq 3.239
- hm giacimento: m 6.9

I volumi di scavo sono i seguenti:

- $\text{mq } 3.239 \times \text{m } 6.9 = \text{mc } 22.350$

(rif. TAV. 3 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE ERECUPERO- FASE1 e Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo.pdf pag. 17 e tav.2 (aggiornamento feb 2020);

2) FASE: estrazione da est verso ovest, a partire dal piano di calpestio dello scavo della Fase I, previa rimozione della coltre detritica esistente, spessa mediamente m 18, che verrà usata per ritombare gli scavi della fase 1. Il fondo cava si attesterà alla quota di circa 361 m s.l.m.

Superfici:

- area totale fase 2: mq 7.839;
- hm giacimento: m 13.5

Volumi di scavo:

- detrito lapideo: $\text{m } 15 \times \text{mq } 7.839 = \text{mc } 117.585$;
- giacimento $\text{m } 13.5 \times \text{mq } 7.839 = \text{mc } 105.826$.

(rif.TAV. 4 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE ADEGUATO - FASE 2).

Nel medesimo elab. relativo al Progetto di coltivazione, si legge che "l'accesso all'area della Fase 2 sarà garantito da un pista che, partendo dalla p.lla 14 (di proprietà anch'essa della Scaringi Marmi) e costeggiando il margine occidentale, raggiungerà il fondo cava con pendenza e larghezza idonee a garantire il transito in sicurezza dei mezzi. Il fronte meridionale verrà suddiviso in due tratti di altezza non superiore a m 15 da un gradone intermedio largo m 5. Terminata la coltivazione dell'area della fase 2, gli scavi saranno ritombati anche con l'ausilio del detrito lapideo esistente nel cumulo, di antica formazione, che ancora persiste su parte della p.lla n.3. [pagg.7/8 della del "Piano di coltivazione del giacimento. Relazione di progetto"].

3) FASE: Durante la fase 3, si porterà a compimento il recupero morfologico delle aree di cava coltivate nelle due fasi precedenti. Gli scavi saranno ritombati anche con l'ausilio del detrito lapideo esistente nel cumulo, di antica formazione, che ancora persiste su parte della p.lla n.3. Il coronamento della colmata di ripristino sarà raccordato in quota con quello delle cave confinanti, al fine di restituire un assetto planaltimetrico e morfologico omogeneo all'intero bacino minerario. [Rif. pag. 23 Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo.pdf pag. 17 e tav.2 (aggiornamento feb 2020)].

4) FASE: Durante la fase 4, si porterà a compimento la rinaturalizzazione dell'area:



“- Cava Scaringi Marmi: p.lle 1, 2, 3, 73 (mq 58.000). P.lle 81, 82, 13 e 27 (mq 34.752) e p.lle 14 esterna all'area di cava (mq 13.700). La superficie totale oggetto dell'intervento di rinaturalizzazione ammonta a mq 106.500 ca.

Restano escluse le p.lle n.61, 62 e 42 in quanto tali appezzamenti, come precedentemente indicato, sono esclusi dal piano di coltivazione vigente e quindi non sono stati interessati da scavi o da modificazione alcuna”.

[Rif. pag. 25 Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo.pdf pag. 17 e tav.2 (aggiornamento feb 2020)].

Si riporta di seguito il cronoprogramma indicato a pag. 34 della Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo.pdf pag. 17 e tav.2 (aggiornamento feb 2020):

	01/01/2021	01/06/2021	01/01/2022	01/06/2022	01/01/2023	01/06/2023	01/01/2024	01/06/2024	01/01/2025	01/06/2025	01/01/2026	01/06/2026	01/01/2027	01/06/2027	01/01/2028	01/06/2028	01/01/2029	01/06/2029	01/01/2030	01/06/2030	01/01/2031	01/06/2031
se mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
fasi di lavoro																						
Fase 1 (1095 giorni consecutivi)																						
Fase 2 (1460 giorni consecutivi)																						
Fase 3 (730 giorni consecutivi)																						
Fase 4 (730 giorni consecutivi)																						

Considerazioni.

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione di Impatto Ambientale di Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato nella seduta del 29/03/2019 - al fine dell'espressione del proprio parere - ha ritenuto che fosse necessario che il proponente provvedesse ad integrare la documentazione prodotta, approfondendo gli argomenti di seguito indicati:

1. sia presentato un Piano di recupero Ambientale che, in considerazione dello stato dei luoghi, permetta una valutazione complessiva ed esaustiva dell'intera area oggetto di coltivazione in accordo con le altre Ditte Esercenti, con chiara individuazione dei volumi di materiale movimentato e l'origine dello stesso, nonché opportunamente motivando le scelte proposte;
2. sia presentata una valutazione degli impatti cumulati, in considerazione delle attività condotte nell'intorno, con riferimento agli effetti significativi, diretti e indiretti, sui seguenti fattori: salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati, rumori e polveri;
3. sia data evidenza delle modalità di gestione dei residui di coltivazione ed aree di ubicazione degli stessi, nonché della gestione delle acque meteoriche e di processo;
4. sia data evidenza dello stato di attuazione del piano di coltivazione ed il




- cronoprogramma per l'attività residua;
5. sia data evidenza della coerenza dello stato dei luoghi con i titoli che hanno autorizzato la coltivazione della cava, dando evidenza dei nulla osta/autorizzazioni che hanno legittimato la realizzazione della coltivazione senza soluzione di continuità tra le aree di cava esercitate dalle altre Ditte.
 6. sia trasmessa la Valutazione di Incidenza appropriata ai sensi della DGR 1362/2018.

Il proponente ha integrato in data 17/06/2019 con la seguente documentazione:

- Relazione Integrativa Comitato V.I.A..pdf
 - Tav.1 Planimetria impianti estrattivi esistenti.pdf
 - Tav.2 Planimetria cumuli detritici esistenti.pdf
 - Tav.3 Planimetria recupero ambientale generale.pdf
 - Valutazione Impatti cumulati.pdf
 - VInCA Cava Scaringi Marmi sas.pdf
1. Il piano di recupero ambientale è descritto alle pag.5 - 12 della Relazione Integrativa Comitato V.I.A., dove, in particolare si legge:

“Il piano di recupero prevede la formazione di scarpate diraccordo tra l’attuale piano campagna e quello della cava dopo il colmamento con i materiali lapidei di scarto. Le scarpate saranno caratterizzate in maniera discontinua dalla presenza di gradoni, distribuiti in maniera casuale, mediante inserimento di rocce di scarto di lavorazione, al fine di creare salti di quotarocciosi alternati ai piani inclinati delle scarpate. In tale maniera, oltre a ridurre la monotonia di un paesaggio che sarebbe altrimenti stato noioso ed artificioso, si vengono a formare nicchie per il ricovero e la riproduzione della fauna selvatica ed in particolare per l’avifauna. Inoltre si è notato che proprio lì dove la rocciosità aumenta, le formazioni arboreoarbustive ne traggono giovamento con maggiore sviluppo delle stesse, probabilmente per la maggiore conservazione dell’acqua delle varie forme di precipitazione.”

Il grafico seguente (Tav.3 Planimetria recupero ambientale generale.pdf) chiarisce quanto in progetto.




Per quanto attiene la valutazione complessiva ed esaustiva dell'intera area oggetto di coltivazione in accordo con le altre Ditte Esercenti è stato fornita una specifica planimetria generale, che di seguito si riporta: tuttavia sul punto non sono state fornite specifiche indicazioni, precisando che

"All'occorrenza, ciò potrà essere sancito da specifici accordi operativi tra le aziende".

[cfr pag.13 rel Relazione Integrativa Comitato V.I.A.].

Il proponente chiarisce [a pag. 13 e 14 della Relazione Integrativa Comitato V.I.A.] che: *" Il materiale utilizzato per il ritombamento proverrà dallo sfrido di estrazione del giacimento e dal cumulo detritico residuo (mc 180.000 ca), esistente su parte delle p.lle n.3, 4, 77, 78 e 79. Si tratta pertanto di materiale calcareodetritico di esclusiva provenienza autoctona. L'ubicazione dei cumuli detritici esistenti in zona è riportato in Tav.2."*

Non viene chiarito in forza di quale titolo autorizzatorio le suddette p.lle siano impiegate, attesa la dichiarazione "esclusiva provenienza autoctona".



Si segnala che le aree tratteggiate in verde (indicate come recuperate morfologicamente tramite colmata totale) e quelle in giallo (indicate come non interessate da scavi minerari da rinaturalizzare), sono esterne all'area d'interesse, anche se di proprietà/livello della Scaringi Marmi, come di seguito specificato [cfr.Tav.1 Planimetria impianti estrattivi esistenti]:

1. *Cava Scaringi Marmi & C. s.a.s.: si tratta della cava oggetto della procedura di V.I.A/V.inc.A "postuma" ex L.R.n.33/2016, autorizzata con dec. reg. n.05/Min/95 nonché dotata di istanza di proroga ex art.14 L.R. n.37/85. Come ampiamente e più volte esposto negli elaborati già prodotti durante la presente procedura, la cava della Scaringi Marmi si estende su un'area complessivamente estesa mq 110.000 ca. L'area residua di scavo ricade in quota parte delle p.lle n.81 e 27 del F.119, per un'estensione di circa mq 6.900. La restante parte dell'area autorizzata è stata già coltivata minerariamente ed interamente recuperata dal punto di vista morfologico, attraverso l'esecuzione di una colmata totale degli scavi, realizzata tenendo conto dell'originario assetto planoaltimetrico dei luoghi.*
2. *Ex cava Scaringi Marmi s.a.s. (estinta) legalmente in attività ai sensi dell'art.35 L.R. n.37/85. Occupa le seguenti aree - p.lle n.14, 54 e 56 del F.119 (mq 21.000 ca) cavate e completamente recuperate morfologicamente tramite colmata totale. Da sottoporre ad interventi di rinaturalizzazione della superficie topografica ricostituita. - p.lle 4, 6, 77, 78, 79, 80 e 7 (1/5) (mq 34.400 ca) non interessate da scavi minerari, parzialmente gravate da antico cumulo detritico (zona Nord-Occidentale). Da sottoporre ad interventi di rinaturalizzazione della superficie topografica.*
3. *Cava Cormio Marmi s.r.l. (F.119 p.lle n.16, 17, 18, 19, 20, 44, 57 e 58). Trattasi di cava in attività da oltre 40 anni su terreni confinanti ad Est con quelli aziendali su di un'area di mq*



69.000 ca.

4. Cava Cormio Marmi s.r.l. (F.119 p.lle n.21, F.109 p.lle n.138, 7 e 8). Si tratta di una cava attiva da circa 20 anni su terreni attigui alla precedente cava della medesima azienda.

[cfr. pagg. 4-5 Relazione Integrativa Comitato V.I.A.].

Si riporta di seguito la consultazione dei dati catastali al 07/07/2019. Si segnala che le particelle catastali 61, 62 e 42 non sono catastalmente intestate alla richiedente e sono soggette a livello (concedente Comune di Ruvo di Puglia).

Foglio	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	
Particella	1	2	3	13	27	61	62	42	73	81	82	
Sub	MANDORLETC	MANDORLETC	MANDORLETC	CAVA	CAVA	SEMINATIVO	PASCOLO	SEMINATIVO	SEMINATIVO	CAVA	CAVA	
Qualità	MANDORLETC	MANDORLETC	MANDORLETC	CAVA	CAVA	SEMINATIVO	PASCOLO	SEMINATIVO	SEMINATIVO	CAVA	CAVA	
Classe	6	6	6	5	5	5	2	5	5	5	5	
ha			1					2	2	1	1	
are	94	92	75	88	15	14	2	7	42	14	24	
ca	50	1	70	70	22	70	8	67	70	30	32	
Reddito dominicale	Euro:9,27	Euro:9,03	Euro:17,24	Euro:	Euro:	Euro:1,90	Euro:0,18	Euro:26,81	Euro:31,34	Euro:	Euro:	
Reddito agrario	Euro:12,20	Euro:11,88	Euro:22,69			Euro:2,28	Euro:0,09	Euro:32,18	Euro:37,60			
Partita	22253	21598	23743	79891	79891	24322	20617	24322	26061	79891	79891	
Nominativo o denominazione	SCARINGI MARM S.A.S.	DE LEO FRANCESCO nato a (CB) il 05/06/1925	DE LEO FRANCESCO nato a (CB) il 05/06/1926	DE LEO FRANCESCO nato a (CB) il 05/06/1927	SCARINGI MARM S.A.S.	SCARINGI MARM S.A.S.	SCARINGI MARM S.A.S.					
Codice fiscale	00257560722	00257560722	00257560722	00257560722	00257560722		DLEFNC25HO	DLEFNC25HO				
Titolarità	Proprieta'	Proprieta'	Proprieta'	Proprieta'	Proprieta'	Livellario	Livellario	Livellario	Proprieta'	Proprieta'	Proprieta'	
Quota	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000				1000/1000	1000/1001	1000/1002	
Altri dati						COMUNE DI RUVO Diritto del concedente	COMUNE DI RUVO Diritto del concedente	COMUNE DI RUVO Diritto del concedente				
Superficie [mq]	117.190	9.450	9.201	17.570	8.870	1.522	1.470	208	20.767	24.270	11.430	12.432



La planimetria fornita dal richiedente del “recupero ambientale autorizzato nel 1997” perimetra un’area più vasta di quella oggi in esame, comprendente anche le particelle: 14, 4, 6, 77, 78, 79 e 80, [cfr. Recupero ambientale autorizzato 1997] per una estensione aggiuntiva di mq 47.200.

5. *Il proponente, con argomentazioni di tipo discorsivo, precisa che: [cfr pag.27 della Relazione Valutazioni Impatti Cumulati]. “La porzione di territorio costituente la contrada Barile ha già subito rilevanti modificazioni paesaggistiche prodotte dall’attività mineraria in essere da numerosi decenni. Come già indicato negli elaborati prodotti, la ScaringiMarmi ha già provveduto al recupero morfologico di una porzione di cava estesa circa mq 100.000. Pertanto, il completamento della coltivazione della cavanelle porzioni residue delle p.lle n.27 e 81 non comporterà ulteriori modificazioni del paesaggio. Il completamento del recupero ambientale ad indirizzo naturalistico consentirà restituire all’intera area un assetto paesaggistico coerente con il contesto circostante. Si ritiene che anche le aziende confinanti continueranno ad operare all’interno di cave esistenti, senza il coinvolgimento di ulteriori superfici intatte e, come previsto dalla normativa vigente, dovranno operare interventi di recupero analoghi a quelli previsti per la cava della*



Scaringi Marmi. Non si prevedono pertanto ulteriori impatti cumulativi sul paesaggio. Per ciò che attiene gli effetti in termini cumulativi degli elementi di impatto rumore e polveri, si rimanda all'attestazione specifica contenuta nel paragrafo n.3.

6. In ordine alle modalità di gestione dei residui di coltivazione ed aree di ubicazione degli stessi, Il proponente precisa [a pag.15] altresì che *“I residui di lavorazione, intesi come sfrido derivante dall'estrazione del giacimento saranno direttamente collocati nelle porzioni di cava esauste”, e ciò “consentirà di evitare la creazione di cumuli di detrito lapideo intesi come zone di stoccaggio provvisorio esterni all'area di cava”.*
Inoltre precisa che *“Le acque meteoriche che cadranno direttamente sull'area di scavo, saranno naturalmente assorbite dalla roccia calcarea fessurata e carsificata, come avviene di prassi in tutte le cave pugliesi. Nelle operazioni di estrazione del giacimento non vengono impiegate acque di processo”.* [cfr pag.16 della Relazione Integrativa Comitato V.I.A.]
7. In ordine allo stato di attuazione del piano di coltivazione il proponente [a pag.17-18 della Relazione Integrativa Comitato V.I.A.]precisa che:
“In ottemperanza di quanto previsto nel piano di coltivazione, così come approvato nel decreto autorizzativo, l'azienda nel corso degli anni ha eseguito:
- *la coltivazione del giacimento esistente nelle particelle n.82 e n.13 ed in parte della p.lla n.81 (Fase 1);*
 - *l'asportazione di gran parte del cumulo di detrito occupante in origine le p.lle n.1, 2 e 3 (Fase 2);*
 - *la coltivazione del giacimento esistente nelle p.lle n.1, 2, 3 e 73 (Fase 2).*
 - *il completo rimodellamento morfologico degli scavi eseguiti con colmata totale delle porzioni di cava esauste, come da piano di recupero vigente.*
 - *Attualmente la quasi totalità dell'area è stata completamente sfruttata dal punto di vista minerario e, contestualmente, gli scavi sono stati completamente ricolmati avendo cura di rimodellare la superficie topografica secondo la morfologia e le pendenze originarie. ed il cronoprogramma per l'attività residua”;*
 - Il cronoprogramma delle attività non è stato prodotto: tuttavia a pag. 10 si legge:
 - *“L'effettiva affermazione della vegetazione arboreo/arbustiva verrà assicurata dalle cure colturali che si protrarranno per 3 anni dall'impianto e che di fatto consisteranno in:*
 - *risarcimenti;*
 - *eventuali lavorazioni superficiali del suolo;*
 - *controllo della vegetazione infestante;*
 - *controllo fitosanitario;*
 - *eventuale utilizzo di irrigazione di soccorso;*
 - *eventuale utilizzo di concimazioni”.*
8. Il proponente ha prodotto scrittura privata del 10/11/1999 sottoscritta congiuntamente al confinante sig. Cormio per la reciproca autorizzazione a sfruttare la cava sino al confine di proprietà, anche *“al fine di non lasciare diaframmi rocciosi potenzialmente instabili come setti di separazione di cave attigue”.* Ciò solo in relazione al confine tra le particelle 14, 81 e 27. Nulla è precisato per gli altri confini in relazione alla particella



**REGIONE
PUGLIA**

n.14, che come già evidenziato, non rientra nella originaria autorizzazione, come da stralcio di seguito allegato.

ivi domiciliato alla Via Barletta, Vicinale Curatoio,
E' AUTORIZZATA.
alla coltivazione mineraria nella cava di calcare, sita in località
"Barile", nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia (BA), su terreni di
proprietà SCARINGI MARMI & C., identificati in Catasto al foglio n. 119
particelle 1 2 3 13 27 42 61 62 73-81,82;
L'area interessata dall' intervento estrattivo autorizzato è di circa
11,72 ha, ed è delimitata da quindici vertici da individuarsi con altrett-
tanti pilastri, saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori
terra di almeno 25x25x30 cm, portanti l' anno di apposizione (1997) ed il
... .. indicati nella

Il sig. Cormio Giovanni, nella qualità innanzi cita-
ta, concede alla ditta Scaringi Marmi & C. sas di
eseguire la coltivazione della porzione di cava esi-
stente nelle p.lle n.81 e 27 del F.119 sino alla li-
nea di confine con le p.lle n.16,17 e 18 del F.119,

9. È stata trasmessa relazione di Valutazione di Incidenza appropriata ai sensi della DGR 1362/2018 [cfr. VInCA Cava Scaringi Marmi sas].

Conferenza dei servizi ambientale del 22/11/2019

In data 22/11/2019 si è tenuta presso la Regione Puglia Conferenza dei servizi ambientale, che così chiudeva i propri lavori:

- *per ciò che attiene alla valutazione ambientale, che il giudizio di compatibilità ambientale per l'intervento proposto è da ritenersi subordinato alla valutazione della documentazione aggiuntiva che sarà trasmessa alla luce delle richieste di integrazioni pervenute dagli enti coinvolti nonché delle risultanze dei lavori della seduta odierna, in cui è stata evidenziata la necessità di un piano di recupero complessivo dell'intera area in accordo tra le ditte confinanti, che parta dallo stato attuale dei luoghi e prenda in considerazione la coltivazione ancora a farsi. La documentazione dovrà riportare anche il piano di recupero complessivo dell'intera area in accordo tra le ditte confinanti, e relativa modalità di gestione e movimentazione dei materiali, al fine dei riempimenti con finalità di ripristino delle quote. Viene altresì evidenziata la necessità*



che sia prodotta e trasmessa la relazione di impatto acustico cumulato, come previsto ex lege. Ancora viene rappresentata la necessità di una relazione previsionale delle emissioni in atmosfera delle polveri, con valutazione delle ricadute;

- in merito alle richieste di cui alla nota prot. n. 4485 del 30.04.2019 si è ancora in attesa del riscontro del competente Servizio Attività Estrattive che si riserva di trasmettere il proprio contributo.

In esito alla suddetta CdS il proponente integrava in data 02 marzo 2020 la documentazione in atti con:


- Relazione piano di coltivazione e di recupero complessivo (per CORMIO MARMI SrLe SCARINGI MARMI & C sas);
- N. 6 tavole grafiche illustranti il piano di coltivazione e di recupero complessivo (vedi estratto dalla tav.5 seguente) e l'individuazione volumetria cumuli;
- valutazione previsionale d'impatto acustico (del 30/01/2020);
- relazione previsionale delle emissioni in atmosfera delle polveri e valutazione delle ricadute.





**REGIONE
PUGLIA**

- Si riporta di seguito l'estratto della dalla tav.6 avente per oggetto "individuazione e volumetria cumuli" della Scaringi Marmi e della Cormio Marmi;





Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018

Valutazione di Incidenza

Dall'analisi dell'uso del suolo si evince come l'area interessata dalle attività estrattive ricada totalmente nella classe 131 "aree estrattive"; nella porzione di progetto che ricade parzialmente nella classe 314 "prati alberati, pascoli alberati" sono previste esclusivamente opere di ripristino e recupero ambientale.




Figura 8. Uso del suolo nell'area di progetto (fonte: SIT Puglia)

Dall'elaborato "Valutazione di incidenza appropriata ai sensi del DGR 1632/2018" si evince che per il Sito Natura 2000 "Murgia Alta" (cod. IT9120007), non è stato elaborato un Piano di Gestione (PdG), tuttavia si applicano le Misure di Conservazione redatte dalla Regione Puglia per i Siti Natura 2000 della bioregione mediterranea sprovvisti, appunto, di PdG (D.G.R. n. 262 del 08.03.2016 e successive modifiche).

Dall'elaborato "**Valutazione di incidenza appropriata ai sensi del DGR 1632/2018**" emerge che:

- *Dall'analisi dell'uso del suolo si evidenzia, poi, come l'area interessata dalle attività estrattive ricada quasi totalmente nella classe 131 "aree estrattive"; nella porzione di progetto che ricade parzialmente nella classe 314 "prati alberati, pascoli alberati" sono previste esclusivamente opere di ripristino e recupero ambientale (pag. 30).*
- *Dall'analisi della cartografia del PPTR si evince come l'area interessata dalle attività estrattive lambisca nella parte più occidentale l'UCP "Rispetto boschi", senza di fatto interessarla; nella porzione di progetto che ricade parzialmente in UCP "Prati e*



pascoli naturali" e UCP "Rispetto boschi", e N:B. anche B.P. Boschi), sono previsti esclusivamente interventi di recupero ambientale (pag. 31).

Inoltre sempre nello stesso documentosi evince che per il Sito Natura 2000 "Murgia Alta" (cod. IT9120007), non è stato elaborato un Piano di Gestione (PdG), tuttavia si applicano le Misure di Conservazione redatte dalla Regione Puglia per i Siti Natura 2000 della bioregione mediterranea sprovvisi, appunto, di PdG (D.G.R. n. 262 del 08.03.2016 e successive modifiche).

Non si evidenziano casi di preclusione dalle vigenti misure di conservazione ed al contempo "si desume che rispetto alle misure di conservazione specifiche:

1. *il progetto in esame non ricade in territori occupati da Habitat (pag. 32)*
2. *non sono state rilevate specie vegetali. (pag. 33)*
3. *il sito di progetto risulti idoneo alla riproduzione (classe di idoneità 3) di 10 specie faunistiche di interesse conservazionistico. Va tuttavia rimarcato che per la maggior parte di esse (N=8) la presenza sia da ritenersi solo potenziale, mentre 2 sono certamente presenti, Passera d'Italia P. italiae (Vulnerabile secondo la Lista Rossa dei Vertebrati Italiani e comunque non è tutelata dalla Direttiva habitat) e Lucertola campestre P. siculus (Allegato IV Direttiva Habitat) diffusa su territorio regionale, estremamente adattabile e tollerante nei confronti del disturbo antropico. (pag. 35)*

Nel medesimo documento, per l'analisi degli impatti potenziali analizzati del "progetto di completamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale di una cava di pietra", ovvero:

- Rimozione di habitat/specie
- Rumore
- Traffico veicolare
- Produzione di polveri

si rileva una magnitudo nulla (emerge infatti che la Rimozione di habitat/specie è presente solo in fase di apertura di una nuova cava) o bassa.

Tabella 4 Impatti diretti ed indiretti di una cava sulla biodiversità e valutazione nel caso specifico.

Tipo di impatto	Impatto potenziale	Effetti principali	Magnitudo caso in esame
Impatto diretto	Rimozione di habitat/specie (in fase di apertura di una nuova cava)	Estinzione locale	Nulla (poiché già realizzato)
	Rumore	Disturbo ed allontanamento fauna	Bassa
Impatto indiretto	Traffico veicolare	Morte di specie faunistiche per collisione/investimento	Bassa
	Produzione di polveri	Depauperamento delle biocenosi vegetali	Bassa

Nonostante gli impatti trascurabili sono comunque predisposte delle azioni tese a minimizzare gli effetti degli stessi, quali la realizzazione di una barriera arborea perimetrale per il contenimento delle emissioni sonore e l'immobilizzazione delle polveri con inaffiamenti sia all'interno delle zone di estrazione sia sul materiale caricato sui mezzi di trasporto, al fine di contenere la dispersione anche lungo il tragitto di trasporto.

Tutto ciò premesso l'elaborato "**Valutazione di incidenza appropriata ai sensi del DGR 1632/2018**" conclude **che le ricadute della realizzazione del progetto su habitat, flora e fauna di interesse comunitario possono ritenersi trascurabili.**"



VALUTAZIONI

Premessa

Evidenziato che nonostante le plurime richieste avanzate all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla coltivazione, al fine di chiarire la coerenza dello stato dei luoghi con gli atti autorizzatori rilasciati e che hanno assentito la coltivazione, non si è avuto riscontro e pertanto permangono dubbi sulla legittimità delle modificazioni apportate per effetto delle coltivazioni condotte. Pertanto, ove lo stato dei luoghi fosse non legittimato da titolo autorizzatorio efficace, fermo restando l'applicazione in prim'ordine delle discipline sanzionatorie e penali applicabili, il presente parere non può ritenersi efficace ad eludere la normativa di settore applicabile né "sanatoria ambientale" dello stato dei luoghi.

Si rappresenta che finalità del presente parere non è regolarizzare gli interventi attuati in difetto delle necessarie e dovute valutazioni e autorizzazioni ambientali, ma è quella di valutare e indicare le misure per il ripristino ambientale, il recupero ambientale, la sistemazione ambientale dei luoghi modificati dall'opera realizzata ed esercitata sulla scorta di un titolo autorizzatorio emesso senza la VIA, nell'ambito di un procedimento di VIA postuma avviato ex L.R. 33/2016.

Valutazione di Incidenza

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli interventi ivi proposti, richiamate indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza condizionando il prosieguo dell'attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione integrativa in esito al Comitato VIA del 29 marzo 2019";
- siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione valutazioni impatti cumulati";
- siano verificate i contenuti e le indicazioni riportate nel documento "Valutazione di incidenza appropriata ai sensi del DGR 1632/2018".
- siano attuate le misure di conservazione trasversali (all. 1 dgr 262/2016) e finalizzata a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito ed in particolare nel processo di recupero le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiropteri.

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione d'impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato – preso atto e dato atto della nota di Autorità di Bacino Distrettuale – sede Puglia, prot. n. 13264 del 10.07.2020, formula il proprio parere



di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, condizionando il prosieguo dell'attività alle seguenti condizioni ambientali:

- o siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione integrativa in esito al Comitato VIA del 29 marzo 2019";
- o siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella Relazione di Progetto "Relazione valutazioni impatti cumulati";
- o sia redatto un Piano di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera, rumore e vibrazione, anche in considerazione della prossimità della rete acquedottistica;
- o si garantisca la protezione della falda acquifera nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei mezzi d'opera;
- o Si garantisca che:

"I movimenti di terra su cui ci si esprime sono esclusivamente quelli strettamente necessari alle opere da realizzare, così come da elaborati tecnico-grafici trasmessi al Comune di Ruvo di Puglia (BA); non si dovranno pertanto movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.

Bisognerà provvedere ad una sistemazione della zona che dovrà essere eseguito con materiali drenanti, anche al fine di migliorare la regimazione idraulica del sito, evitando l'instaurarsi di fenomeni erosivi, di ristagno e di allagamento delle aree contermini.

La Ditta inoltre è tenuta, ai sensi del R.D.L. 3267/23, a presentare preventivamente al Servizio Territoriale di Bari-Bat della Sezione "Coordinamento Servizi Territoriali", per l'acquisizione del parere sul vincolo idrogeologico e forestale, tutti gli eventuali progetti riguardanti nuove realizzazioni e/o ampliamenti delle opere esistenti, comprese le sistemazioni esterne per le quali si dovrà considerare esclusivamente l'utilizzo di materiali drenanti."(cfr. parere 04/03/2020 - 0012241 del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ETUTELA DELL'AMBIENTE della Regione Puglia - SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI - Servizio territoriale BaBat);

- o si garantisca che *"anche le aree di deposito dei materiali di scarto siano corredate di impianti di abbattimento ad umido delle polveri aero disperse"* (cfr. parere SISP prot. 84672 del 01/06/2020);
- o si proceda, *"almeno annualmente, nel corso dell'esercizio dell'impianto, ad eseguire le misure di impatto acustico ambientale e le misure diffuse delle polveri nelle aree al contorno della cava"*(cfr. parere ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0035619 - 156 - 06/06/2020 - SDBA, STBA);
- o si ottenga Autorizzazione paesaggistica, *"considerato che l'intervento di cui trattasi interessa beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/04, questo Ufficio (MIBAC) si esprimerà, in base all'art.146 del citato Decreto, con proprio parere obbligatorio e vincolante nell'ambito del procedimento di Autorizzazione*



paesaggistica che sarà attivato dall'Ente delegato o subdelegato (cfr. Parere MIBAC MIBACT_SABAP-BA|11/06/2020|0004580-P| [34.43.04/33.1/2019];

- si proceda alla dotazione di scorte idriche adeguate e necessarie all'esercizio dell'attività assicurando la necessaria bagnatura dei materiali estratti, anche nella loro movimentazione all'interno e all'esterno del perimetro di cava;
- nel processo di recupero le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiropteri.
- si garantisca una rimodulazione del cronoprogramma attuativo anticipando le fasi di "ricomposizione dell'assetto vegetazionale" per tutte le aree già morfologicamente recuperate e non interferenti con quelle destinate alla coltivazione residua (fasi 1-2-3);
- siano attuate le indicazioni contenute nel parere di Autorità di Bacino Distrettuale – sede Puglia, prot. 12983 del 11.11.2019.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso	FIRMA DIGITALE
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Dott. Antonio Sigismondi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Michela Inversi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo De Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
6	Urbanistica Arch. Loriana F. Dal Prà	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	ASSENTE
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
9	ASSET Ing. Giuseppe Garofalo	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia Dott. Nicola Ungaro	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	ASSENTE



**REGIONE
PUGLIA**

	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	ASSENTE
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	ASSENTE
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	ASSENTE
10	Esperto in Infrastrutture Ing. Arcangelo Santamato	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione
11	Esperto in Economia Ambientale Dott. Romeo Giuranna	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione


 LUPARELLI
 FABIANA
 22.10
 .2020
 07:50:54
 UTC


 DE BELLO FRANCESCO
 22.10.2020 08:09:02
 UTC